



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/FPC/me

Roma, 4 marzo 2025
Informativa n. 31/2025

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Sollecito chiusura eventi svolti nel 2024

Cara, Caro Presidente,

faccio seguito alla nostra comunicazione del 31 gennaio u.s. e Ti sollecito a provvedere tempestivamente all'importazione dei partecipanti agli eventi approvati e svolti nel 2024 e, in caso di eventi iniziati nel 2024 che proseguono nel 2025, a voler importare i partecipanti fino alla data del 31/12/2024 per permettere la puntuale trasmissione al MEF dei relativi crediti.

Inoltre, Ti rappresento che, per espressa indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- non è più possibile trasferire i crediti professionali maturati dagli iscritti agli Albi e nel Registro dei Revisori legali nel triennio 2020-2022, in quanto "il triennio formativo è da considerarsi definitivamente chiuso e i relativi dati consolidati a sistema";
- in via eccezionale, per l'anno formativo 2023 sarà possibile trasmettere ulteriori crediti formativi maturati in tale annualità entro il mese di aprile 2025. Il mancato rispetto di tale termine renderà impossibile l'acquisizione di detti crediti nel Registro dei Revisori legali. Ti invito, pertanto, a trasmettere al Consiglio Nazionale eventuali crediti formativi relativi all'annualità 2023 non ancora registrati sulla piattaforma FPC entro e non oltre l'11 aprile 2025.

Ti ricordo inoltre che, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 10 del regolamento FPC, l'Ordine è l'unico responsabile delle attività formative dallo stesso richieste in accreditamento, tali attività infatti, anche qualora siano organizzate o sviluppate in cooperazione con altri soggetti, devono essere svolte sotto la direzione e il controllo degli Ordini stessi. Pertanto, al fine di non arrecare pregiudizio agli iscritti, Ti invito ad osservare pienamente le previsioni dell'articolo 17 del regolamento FPC, ricordando che agli Ordini, al pari degli altri enti formatori di cui all'articolo 2 del citato regolamento, compete la corretta rilevazione delle presenze dei partecipanti agli eventi e la trasmissione, tramite il portale web del Consiglio Nazionale, dei dati relativi ai crediti formativi acquisiti dai partecipanti agli eventi nei termini

indicati dalla norma (entro trenta giorni dalla data di svolgimento dell'evento, ovvero dall'ultimo giorno quando si svolga in più date). Il mancato rispetto di detto termine da parte degli Enti formatori, esonera il CNDCEC dalla responsabilità per il mancato tempestivo inoltro degli stessi alle autorità competenti.

Con i più cordiali saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio